

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1207

(Urgenza)

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAVIANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DELLA DIFESA
(ANDREOTTI)

E COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(GUI)

Norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali in servizio permanente
del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

Seduta dell'8 aprile 1964

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il reclutamento degli ufficiali nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è, attualmente, disciplinato dall'articolo 7 della legge 26 gennaio 1942, n. 39, e dall'articolo 9 del decreto-legge 9 aprile 1948, n. 524, ratificato con legge 22 aprile 1952, n. 342.

A norma del citato articolo 7, un terzo dei posti disponibili è riservato ai sottufficiali del Corpo, di grado non inferiore a brigadiere, in possesso del titolo di studio di scuola media superiore, i quali superino un corso della durata di un anno.

L'articolo 9 del decreto-legge 9 aprile 1948, surrichiamato, dispone che i restanti posti sono conferiti:

a) per un terzo nel grado di tenente, mediante concorso speciale per titoli riservato ai tenenti in servizio permanente effettivo delle altre Forze armate;

b) per due terzi nel grado di sottotenente, mediante concorso, per esami, cui possono partecipare gli ufficiali di complemento

delle altre Forze armate, in possesso di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze economiche e commerciali.

In applicazione delle citate disposizioni l'Amministrazione ha, periodicamente, bandito i vari concorsi, ma la partecipazione di candidati non provenienti dai sottufficiali è stata sempre assai scarsa.

In particolare, i concorsi per titoli sono andati quasi sempre deserti: quelli per ufficiali di complemento laureati si sono svolti con la partecipazione di pochissimi concorrenti e, talvolta, addirittura, con un solo partecipante, mentre i posti messi a concorso erano sempre in numero superiore a trenta.

Questi risultati si rilevano, più propriamente, attraverso l'esame degli atti relativi ai concorsi dell'ultimo quinquennio e trovano accentuazione in quelli in via di avanzato espletamento, che presentano la seguente situazione:

1) concorso a 28 posti, riservato ai sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica

sicurezza: si è avuta una partecipazione di concorrenti superiore al numero dei posti messi a concorso, ma i posti stessi non saranno coperti per intero, in quanto soltanto un numero limitato di concorrenti è stato ammesso a sostenere la prova orale;

2) concorso speciale per titoli a 18 posti, riservato ai tenenti in servizio permanente effettivo delle altre Forze armate: è andato deserto;

3) concorso per esami a 38 posti, riservato agli ufficiali di complemento laureati: si è avuta una partecipazione di tre concorrenti.

A voler ricercare le ragioni per le quali i giovani non sentono alcuna spinta ad intraprendere la carriera di ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, si rileva, per quanto concerne il reclutamento per titoli, che questo tipo di concorso va quasi sempre deserto, soprattutto perché il passaggio nella nuova carriera non è considerato vantaggioso. In effetti, l'ufficiale, che ha già conseguito il grado di tenente in una delle altre Forze armate, potrebbe determinarsi a lasciare l'Arma di appartenenza qualora la nuova situazione prospettasse a lui vantaggi, specialmente di carriera. Senonché, lungi dal verificarsi una siffatta condizione, la realtà è che, con il passaggio, le prospettive, anziché favorevoli, concretano una posizione di svantaggio. Difatti, mentre, da una parte, l'ufficiale va a perdere l'anzianità di grado già posseduta, dall'altra, non può fare previsioni di più facile e rapida carriera, in quanto l'attuale situazione dell'organico, com'è ben noto, comporta un notevole ristagno in tutti i gradi e principalmente in quelli meno elevati.

Per quanto, invece, si riferisce al concorso riservato ai sottotenenti di complemento laureati, si ritiene che l'esito assai scarso e, a volte, quasi negativo, debba attribuirsi principalmente a due ordini di motivi:

1) per effetto del regio decreto-legge 15 maggio 1946, n. 604, la frequenza dei corsi per allievo ufficiale di complemento non è più obbligatoria per tutti coloro che sono in possesso di uno dei titoli di studio di cui all'articolo 2 della legge 14 giugno 1940, n. 1014; anzi, per effetto della limitazione dei posti l'ammissione ai corsi è divenuta un vero e proprio concorso, nel quale riescono vincitori solo i più giovani, in possesso di particolari attitudini.

Poiché, come è noto, gli studenti universitari sogliono rinviare il servizio militare di leva al termine degli studi accademici, in massima parte costoro, avendo età che si ag-

gira tra i 23 e i 25 anni, vengono esclusi dai corsi allievi ufficiali, per i quali sono preferiti i più giovani.

Ne consegue che, nelle nuove leve, vanno sempre più diminuendo gli elementi in possesso di entrambi i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso per la nomina a sottotenente di pubblica sicurezza. Inoltre, gli ufficiali, che in alto si arruolano, sono di età piuttosto avanzata perché la loro carriera possa avere un adeguato sviluppo;

2) per effetto delle nuove disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, la carriera dei funzionari direttivi, oltre ad iniziarsi con un grado superiore, ha uno svolgimento più rapido che nel passato, specie nei primi gradi, mentre quella di ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, per la cui ammissione è ugualmente richiesto il diploma di laurea, ha uno svolgimento più lento, anche nei gradi inferiori.

In tale situazione non è difficile prevedere che, nel giro di pochi anni, l'organico degli ufficiali del Corpo si troverà quasi allo scoperto nei primi gradi della carriera e, naturalmente, in prosieguo di tempo, anche nei gradi più elevati.

Considerata pertanto la necessità di consolidare la attuale organizzazione del Corpo, che si manifesta come la migliore possibile in relazione alle esigenze di inquadramento, istruzione e disciplina del personale, la situazione prospettata deve essere affrontata con misure adeguate, per assicurare all'Amministrazione la disponibilità di ufficiali giovani e preparati e dar loro garanzia di un avvenire sicuro, mediante un trattamento economico e di carriera non dissimile da quello che possono ottenere presso le altre Forze armate.

Si ritiene quindi necessario addivenire ad una radicale modifica del sistema di reclutamento degli ufficiali, abolendo i requisiti, ora richiesti, del possesso della laurea e della qualità di ufficiale di complemento, riducendo i limiti di età e, nel medesimo tempo, creando un adeguato istituto di istruzione per la formazione dei giovani che desiderino intraprendere tale carriera, prima di por mente ad altre occupazioni e di adempiere agli obblighi di leva.

Tenuto conto di tali esigenze, lo schema del nuovo ordinamento si articola sulle seguenti principali modifiche rispetto a quello vigente:

1) affermazione del principio che, per conseguire la nomina al grado iniziale di ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica si-

curezza, è necessario aver compiuto con esito favorevole un corso di istruzione presso l'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

L'Accademia, organismo tradizionale per tutte le Forze armate, non soltanto offre maggiori garanzie di selezione e costituisce premessa indispensabile per il nuovo sistema di reclutamento, ma si palesa necessaria perché i giovani ufficiali conseguano compiutamente, attraverso un appropriato ordinamento di studi, l'indispensabile formazione e preparazione tecnico-professionale, che li renda idonei ad esercitare le delicate funzioni cui sono chiamati, per un sempre più efficiente inquadramento dei reparti del Corpo. Nel contempo viene assicurato a tali giovani, con lo svolgimento di un severo programma, il completamento all'livello universitario della istruzione media superiore;

2) determinazione dei criteri di ammissione all'Accademia per la frequenza del corso di istruzione necessario per conseguire la nomina a sottotenente di pubblica sicurezza.

Come già innanzi detto, con l'abolizione dei requisiti del possesso della laurea e della qualifica di ufficiale di complemento nelle altre Forze armate, si ha, infatti, la possibilità di abbassare notevolmente i limiti di età e di consentire il reclutamento di elementi giovani, che, trovandosi in possesso del diploma di scuola media superiore, hanno la immediata prospettiva di iniziare un'adeguata carriera. E da prevedere quindi un notevole afflusso di concorrenti;

3) svolgimento dei corsi di istruzione e di applicazione e possibilità di rendere validi, ai fini universitari, gli studi compiuti in Accademia.

Con tale premessa, viene svolta, in merito alle singole disposizioni del provvedimento che si propone, la seguente illustrazione.

Con l'articolo 1, si dettano le linee generali del nuovo ordinamento per il reclutamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, stabilendo che la nomina a sottotenente in servizio permanente di pubblica sicurezza si consegue dopo aver compiuto, con esito favorevole, un corso biennale di istruzione presso l'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, i cui compiti consistono nello svolgimento dei corsi di istruzione per allievi ufficiali, nello svolgimento dei corsi di applicazione, di aggiornamento e di specializzazione per gli ufficiali in servizio permanente.

La materia concernente l'ordinamento dell'Accademia è demandata al regolamento, es-

sendo parso opportuno fissare con legge soltanto i punti fondamentali del nuovo ordinamento, lasciando al potere regolamentare la disciplina di tutto ciò che strettamente non forma oggetto di riserva legislativa.

Dal concetto ora esposto traggono origine le varie norme contenute nell'articolo 2, secondo le quali le modalità di svolgimento del corso di applicazione, l'ordinamento degli studi, le materie di insegnamento ed i loro coefficienti, le sessioni di esame, i criteri per l'attribuzione del punteggio di merito e la formazione della graduatoria finale dei corsi sono stabiliti dal regolamento, mentre la durata degli altri corsi di istruzione, le modalità del loro svolgimento, l'ordinamento degli studi e le materie di insegnamento vengono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, il quale provvede altresì al conferimento degli incarichi di insegnamento presso l'Accademia.

L'articolo 3, dopo aver fissato il principio che l'ammissione in Accademia per la frequenza del corso biennale di istruzione ha luogo a seguito di concorso per esame, stabilisce che al concorso stesso possono prendere parte, in ragione di due terzi dei posti disponibili, i cittadini italiani di età tra il diciottesimo e il ventitreesimo anno, e, per il restante terzo, i sottufficiali del Corpo, che abbiano due anni di anzianità di servizio ed una età non superiore al ventottesimo anno.

Indicativi nella linea che si è intesa seguire nella redazione del disegno sono i limiti massimi di età stabiliti per le due categorie di concorrenti. Volendosi ottenere che, al grado iniziale, si acceda soltanto in giovane età, si è adottato un criterio di rigore nell'escludere coloro che, anche se di età non molto avanzata, abbiano, tuttavia, superato la prima giovinezza. Per la stessa ragione, trova giustificazione la norma secondo la quale i limiti di età stabiliti sono tassativi e non ammettono le comuni deroghe consentite dagli ordinamenti per l'ammissione agli impieghi civili.

L'articolo 4 stabilisce gli altri requisiti richiesti ai concorrenti. Essi tendono a soddisfare le più varie esigenze:

a) essere liberi da impegni familiari;

b) essere fisio-psichicamente idonei al servizio incondizionato nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in qualità di ufficiali;

c) essere dotati di una media cultura, accertabile attraverso il possesso del diploma di istituto di istruzione media superiore, con opportune limitazioni in relazione alla specifica formazione professionale;

d) non aver dato cattiva prova nei corsi eventualmente frequentati precedentemente presso l'Accademia;

e) non aver dato cattiva prova presso gli istituti di istruzione dello Stato o presso un'Accademia militare;

f) aver tenuto sempre buona condotta morale e civile se provenienti dalla vita civile (prima parte del secondo comma);

g) non aver riportato determinate punizioni se già in servizio in qualità di sottufficiale (ultimo comma).

Per i concorrenti di minore età, è inoltre prevista una dichiarazione di consenso da parte del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante. Infine, per i concorrenti già alle armi è richiesto il rilascio del nulla osta da parte dell'autorità militare competente.

L'articolo 5, indica quali sono le prove per l'ammissione all'Accademia. Tali prove, trattandosi di giovani forniti di istruzione al livello medio, consistono in una prova scritta di cultura generale ed in un'altra orale sulle materie studiate negli istituti di istruzione.

Inoltre, lo stesso articolo stabilisce la regola che i posti non coperti da una delle due categorie di concorrenti vengono portati in aumento ai posti riservati all'altra categoria. Ciò allo scopo di evitare che, per effetto della riserva esistente, si abbiano possibili limitazioni alla copertura di tutti i posti disponibili, allorché nell'una categoria vi siano elementi idonei in numero maggiore rispetto ai posti messi a concorso e nell'altra, invece, i posti non vengano coperti.

L'articolo 6 regola la composizione della Commissione giudicatrice, in conformità all'ordinamento dell'Amministrazione.

L'articolo 7 prevede che i candidati, una volta superato il concorso, sono nominati allievi ufficiali, contraendo una ferma biennale. Coloro che provengono dai sottufficiali devono, per la durata del corso, rinunciare al grado rivestito.

Nello stesso periodo, salvo diverse prescrizioni, sono estese agli allievi, in quanto applicabili, le disposizioni sullo stato dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in ferma.

Con l'ultimo comma, si stabilisce che il servizio di allievo ufficiale è valido agli effetti dell'adempimento degli obblighi di leva, essendo esso prestato presso una delle Forze armate dello Stato, quale è il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

L'articolo 8 detta norme sul trattamento economico spettante agli allievi ufficiali. Que-

sto trattamento è stabilito in misura uguale a quello previsto per gli allievi dell'Accademia della guardia di finanza.

Poiché, per altro, il corso è anche frequentato da allievi provenienti dai sottufficiali, al fine di consentire che costoro mantengano il trattamento economico più favorevole, il secondo comma dispone che ad essi competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione all'Accademia.

Per l'ipotesi che gli allievi debbano interrompere il corso di istruzione, il terzo comma prevede che a quelli provenienti dai sottufficiali sia ugualmente assicurato il trattamento economico come sopra specificato, mentre è sospesa la corresponsione degli emolumenti agli allievi provenienti dalla vita civile. Il trattamento più favorevole previsto per i primi si giustifica con il considerare costoro già in possesso di uno *status*, che garantisce loro la corresponsione di assegni nel caso di temporaneo impedimento a prestare servizio.

Altre norme relative al trattamento economico detta anche l'articolo 9. Esso stabilisce, precisamente, che sono a carico dell'Amministrazione le spese per il vitto degli allievi ufficiali, per la prima vestizione degli allievi non provenienti dai sottufficiali e quelle per la manutenzione del corredo degli allievi provenienti dai sottufficiali. Vengono poste, invece, a carico degli allievi le spese per libri di testo, quelle di carattere personale e quelle altre che, imprevedibili in anticipo, verranno di volta in volta determinate nel bando di concorso.

Coerentemente al principio fondamentale che ogni rapporto di lavoro deve essere accompagnato da una adeguata forma di assistenza sanitaria, nell'articolo è stabilito parimenti che le rette ospedaliere per il ricovero degli allievi in luoghi di cura sono a carico dell'Amministrazione.

Per l'ipotesi in cui l'allievo non abbia potuto frequentare il corso per un considerevole periodo di tempo o non abbia superato gli esami finali del primo o del secondo anno, l'articolo 10 prevede la possibilità di ripetere un solo anno per una sola volta.

L'articolo 11 prevede e regola i casi in cui l'allievo debba lasciare l'Accademia prima del termine normale, ossia i casi di dimissione o di espulsione.

Determinano la dimissione: il mancato superamento degli esami sostenuti dopo aver ripetuto un anno di corso; la mancanza delle qualità e delle attitudini indispensabili per bene assolvere le funzioni del grado; l'assenza

dal corso per un periodo superiore a quello entro il quale è consentito ripetere l'anno.

L'espulsione, invece, trae origine da fatti che hanno rilevanza disciplinare e viene inflitta nei confronti di coloro che si siano resi colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro e la moralità.

Lo stesso articolo disciplina anche gli effetti conseguenti alla dimissione ed all'espulsione, il principale dei quali consiste nella rescissione di diritto della ferma.

Il periodo trascorso in Accademia è riconosciuto valido, per gli allievi provenienti dalla vita civile, agli effetti dell'adempimento degli obblighi di leva. Per gli allievi provenienti dai sottufficiali è prevista, invece, la restituzione nel precedente stato, con una detrazione di anzianità corrispondente al periodo di tempo trascorso in Accademia, qualora questa evenienza sia effetto dell'espulsione, sembrando che solo tale circostanza possa giustificare così grave provvedimento.

Circa la competenza ad adottare i provvedimenti di cui è discorso, l'ultimo comma stabilisce una graduazione, a seconda della gravità: così, i provvedimenti di dimissione per difetto di attitudine e quelli di espulsione sono riservati alla competenza del Ministro, che li adotta su proposta del Capo della Polizia; i provvedimenti di dimissione per altra causa, invece, sono adottati dal Capo della Polizia, su proposta del Comandante dell'Accademia.

Poiché il periodo trascorso in Accademia è considerato come servizio militare, non poteva non prevedersi l'ipotesi di infermità o lesioni contratte dagli allievi durante il corso e per causa di servizio. Al riguardo, l'articolo 12 dispone l'attribuzione della pensione privilegiata ordinaria da liquidarsi, per gli allievi già sottufficiali, in base al grado rivestito all'atto dell'ammissione in Accademia e al trattamento economico che avrebbero maturato in quel grado se non avessero ottenuto l'ammissione in Accademia e, per gli allievi provenienti dalla vita civile, in base al grado e al trattamento economico iniziale di guardia.

L'articolo 13 dispone che al termine del secondo anno di corso ad esami superati gli allievi conseguono la nomina a sottotenente sotto un'unica data, ma secondo l'ordine di graduatoria. La data di nomina deve essere posteriore alla seconda sessione di esami e ciò per consentire che l'anzianità assoluta sia eguale per gli idonei della prima e della seconda sessione. Naturalmente questi ultimi

andranno iscritti nel ruolo dopo gli idonei della prima sessione.

L'esperienza fatta dalle altre Forze armate insegna che, per avere un ufficiale bene preparato e pienamente capace di essere impiegato nei servizi di istituto, non bastano due anni di istruzione, ma occorre che questo periodo sia seguito da un altro di congrua durata in cui il giovane ufficiale, oltre a perfezionare le conoscenze già acquisite, si applichi più specificamente nelle discipline professionali.

Sulla base di tali criteri, l'articolo 14 prevede che l'avanzamento al grado di tenente si consegue solo dopo aver frequentato un corso di applicazione presso l'Accademia del Corpo, mentre l'articolo 15 regola le modalità di tale promozione.

Al fine di stimolare sempre di più l'interesse dei giovani per la carriera di ufficiale del Corpo — analogamente al riconoscimento recentemente operato in materia di studi accademici con legge 11 giugno 1962, n. 605 — si prevede la possibilità che gli studi compiuti in Accademia non restino fine a se stessi, ma abbiano rilievo e riconoscimento nel campo degli studi universitari, in maniera che gli ufficiali più diligenti e volenterosi trovino facile incentivo a conseguire anche la laurea.

A tale scopo, dettano opportune norme gli artt. 16 e 17, il primo dei quali prevede il riconoscimento degli esami superati ai fini dell'ammissione, concorrendo anche altre condizioni, al secondo o terzo anno delle facoltà di giurisprudenza, di scienze politiche o di economia e commercio; il secondo, poi, elenca gli esami per i quali è data la possibilità di riconoscimento. Naturalmente l'insegnamento delle materie deve essere impartito secondo programmi conformi a quelli universitari, approvati con decreto del Ministro dell'interno di concerto col Ministro della pubblica istruzione.

Le ultime disposizioni di natura transitoria e finale traggono origine dall'esigenza di adeguare il nuovo sistema del reclutamento a talune situazioni di fatto e di diritto aventi rilievo nella specifica materia.

In particolare, con l'articolo 18 — al fine di evitare un brusco ed improvviso abbassamento dei limiti di età per i sottufficiali che aspirano a conseguire la nomina ad ufficiale — si è previsto che, per un periodo di sei anni, il limite massimo di età sia elevato da 28 a 30 anni.

L'articolo 19 stabilisce che i sottotenenti in servizio permanente alla data di entrata in

vigore del nuovo sistema di reclutamento, non hanno, ovviamente, l'obbligo di frequentare il corso di applicazione.

Sempre in materia di avanzamento si prevede poi, all'articolo 20, una rettifica al 1° comma dell'articolo 65 della citata legge del 1956, n. 288, allo scopo di adeguare la norma alla legislazione vigente.

Con l'articolo 21 si stabilisce, inoltre, la abrogazione delle norme non conformi alla nuova disciplina sul reclutamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Con l'articolo 22 vengono indicati, infine, i mezzi di copertura della spesa derivante dal provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

La nomina ad ufficiale in servizio permanente del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ha luogo col grado di sottotenente.

Per conseguire la nomina è necessario aver compiuto con esito favorevole un corso biennale di istruzione presso l'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, il cui ordinamento è stabilito con decreto del ministro dell'interno.

L'Accademia provvede:

- ai corsi di istruzione per allievi ufficiali;
- ai corsi di applicazione, di aggiornamento e di specializzazione per ufficiali del servizio permanente.

ART. 2.

Le modalità di svolgimento del corso allievi ufficiali e del corso di applicazione, l'ordinamento degli studi, le materie di insegnamento ed i rispettivi piani di studio, le sessioni di esami, i criteri per l'attribuzione del punteggio di merito e la formazione della graduatoria finale dei corsi stessi, sono stabiliti con regolamento.

La durata degli altri corsi di istruzione, le modalità del loro svolgimento, l'ordinamento degli studi e le materie d'insegnamento sono stabiliti con decreto del ministro dell'interno.

Con decreto del ministro dell'interno sarà provveduto al conferimento degli incarichi di insegnamento presso l'Accademia. La determinazione dei compensi da attribuire al personale incaricato è stabilita, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, con decreto del ministro dell'interno da emanare di concerto con il ministro del tesoro.

ART. 3.

L'ammissione all'Accademia per la frequenza del corso biennale di cui all'articolo 1 ha luogo a seguito di concorso per esami

bandito per un numero di posti non superiore a quelli che presumibilmente si renderanno disponibili nell'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza al 31 ottobre dell'anno in cui ha inizio il corso allievi ufficiali.

Due terzi dei posti sono messi a concorso tra i cittadini italiani e gli italiani non appartenenti alla Repubblica che alla data indicata nel comma precedente abbiano compiuto il 18° anno di età e non superato il 23°.

Il restante terzo è riservato ai sottufficiali in servizio nel Corpo che alla stessa data abbiano compiuto due anni di servizio da sottufficiale e non abbiano superato il 28° anno di età.

Per l'ammissione al concorso non si applicano le disposizioni di legge relative all'aumento dei limiti di età per l'ammissione a pubblici impieghi.

ART. 4.

I concorrenti, oltre quelli indicati nell'articolo precedente, debbono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere celibi o vedovi senza prole;
- b) essere riconosciuti in possesso dell'attitudine psicofisica al servizio incondizionato nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in qualità di ufficiali;
- c) essere in possesso del diploma di maturità classica o scientifica o di abilitazione rilasciato dagli istituti tecnici commerciali, industriali, nautici e per geometri;
- d) non essere stati già espulsi o dimessi dall'Accademia del Corpo perché riprovati;
- e) non essere stati espulsi da istituti di istruzione dello Stato o da Accademia militare.

I concorrenti di cui al comma secondo dell'articolo precedente debbono avere sempre tenuto buona condotta morale e civile; se minorenni, debbono ottenere il consenso del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante; se già alle armi, debbono ricevere il nulla osta dell'Autorità militare competente.

I sottufficiali di pubblica sicurezza di cui al comma terzo del suddetto articolo non debbono aver riportato, durante l'ultimo quinquennio di servizio nel Corpo, punizioni di rigore o altra più grave.

ART. 5.

Gli esami di ammissione al primo anno di corso dell'Accademia consistono in una prova scritta di cultura generale ed una orale su

materie comprese nei programmi d'insegnamento degli istituti d'istruzione media superiore indicate nel bando.

I posti non coperti da una delle due categorie di concorrenti vengono portati in aumento ai posti riservati all'altra categoria.

ART. 6.

La commissione giudicatrice delle prove di esame, nominata con decreto del ministro dell'interno, è composta dal vice capo della polizia, che la presiede, dal tenente generale ispettore del Corpo, dal direttore della divisione forze armate di polizia, dal direttore della divisione scuole di polizia, dal comandante l'Accademia e da due professori di ruolo di istituto d'istruzione di secondo grado insegnanti di materie sulle quali verte il programma di esame.

Segretario della commissione è un funzionario dell'amministrazione civile dell'interno, avente qualifica non superiore a direttore di sezione, o un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza avente grado non superiore a tenente colonnello.

ART. 7.

I vincitori del concorso, di cui al comma secondo dell'articolo 3, all'atto dell'ammissione all'Accademia sono nominati allievi ufficiali e contraggono una ferma biennale.

I vincitori del concorso, provenienti dai sottufficiali, per la durata del corso biennale, debbono rinunciare al grado rivestito e sono nominati allievi ufficiali.

Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge agli allievi ufficiali sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni sullo stato dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in ferma.

Il servizio prestato come allievo ufficiale è valido agli effetti dell'adempimento degli obblighi di leva.

ART. 8.

Agli allievi ufficiali è attribuita una indennità giornaliera pari a quella prevista per gli allievi dell'Accademia della guardia di finanza.

Agli allievi ufficiali provenienti dai sottufficiali del Corpo, in luogo dell'indennità prevista nel comma precedente, competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione all'Accademia.

Il trattamento economico di cui ai precedenti commi è corrisposto agli allievi prove-

nienti dai sottufficiali del Corpo anche durante i periodi di interruzione dei corsi o di degenza in luogo di cura o in licenza straordinaria per infermità, mentre ne è sospesa la corresponsione agli allievi non provenienti dai sottufficiali del Corpo durante la loro assenza dall'Accademia per le cause anzidette.

ART. 9.

Sono a carico dell'Amministrazione le spese per il vitto degli allievi ufficiali, per la prima vestizione degli allievi non provenienti dai sottufficiali del Corpo e quelle per la manutenzione del corredo degli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo; sono altresì a carico dell'Amministrazione le rette ospedaliere per il ricovero degli allievi in luoghi di cura.

Sono a carico degli allievi le spese per i libri di testo, quelle di carattere personale e quelle che saranno volta per volta determinate nel bando di concorso per l'ammissione all'Accademia.

ART. 10.

Gli allievi ufficiali ripetono un anno del corso se, per qualsiasi causa, in un anno, sono stati assenti dal corso per più di 60 e fino a 180 giorni anche non continuativi, ovvero non hanno superato gli esami finali del primo o del secondo anno di corso.

Se l'assenza è determinata da infermità contratta in servizio e per causa di servizio il termine di 60 giorni è elevato a 90 giorni.

Agli allievi ufficiali, durante il corso, è consentito ripetere soltanto un anno per una sola volta.

ART. 11.

Sono dimessi dall'Accademia gli allievi che:

a) dopo aver ripetuto un anno di corso siano riprovati per la seconda volta;

b) dichiarino di rinunciare al corso;

c) dimostrino di non possedere il complesso delle qualità e delle attitudini indispensabili per bene assolvere le funzioni del grado cui aspirano;

d) siano stati assenti dal corso in un anno, per qualsiasi causa, più di 180 giorni anche non continuativi.

Sono espulsi dall'Accademia gli allievi colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro e la morale.

La dimissione e l'espulsione dall'Accademia comportano di diritto la rescissione della ferma.

Il periodo di tempo trascorso in Accademia viene computato utile, per gli allievi non provenienti dai sottufficiali, agli effetti dell'adempimento degli obblighi di leva.

Gli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo dimessi o espulsi dal corso riacquistano il precedente stato di sottufficiale. L'espulsione comporta una detrazione di anzianità corrispondente al periodo di tempo trascorso presso l'Accademia, salva l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari.

I provvedimenti di dimissione per difetto di attitudine e quelli di espulsione sono adottati con decreto del ministro dell'interno su proposta del capo della polizia; i provvedimenti di dimissione per altra causa sono adottati con determinazione del capo della polizia su proposta del comandante l'Accademia.

ART. 12.

La pensione privilegiata ordinaria, spettante agli allievi dell'Accademia per infermità o lesioni riportate in servizio e per causa di servizio, è liquidata:

a) per gli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo, in base al grado che rivestivano all'atto dell'ammissione all'Accademia ed al trattamento economico che sarebbe loro spettato nel grado stesso qualora fossero rimasti in servizio nella posizione di stato di sottufficiale;

b) per gli allievi non provenienti dai sottufficiali del Corpo, in base al grado ed al trattamento economico iniziale di guardia di pubblica sicurezza.

ART. 13.

Gli allievi ufficiali che hanno superato gli esami finali del secondo anno di corso conseguono la nomina a sottotenente in servizio permanente nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza secondo l'ordine di graduatoria e sotto una unica data, posteriore agli esami della seconda sessione.

I sottotenenti, che hanno conseguito l'idoneità nella seconda sessione, seguono nel ruolo quelli che l'hanno conseguita nella prima.

ART. 14.

I sottotenenti in servizio permanente dopo la nomina, frequentano, presso l'Accademia del Corpo, un corso biennale di applicazione per l'avanzamento al grado di tenente.

Durante il corso è consentito ripetere soltanto un anno per una sola volta.

ART. 15.

I sottotenenti che superino il corso di applicazione e siano in possesso degli altri requisiti prescritti dalle norme sull'avanzamento conseguono la promozione al grado di tenente con decorrenza dal compimento di due anni di anzianità di grado.

I sottotenenti che, per causa di forza maggiore, superino il corso di applicazione successivamente alla data in cui hanno raggiunto due anni di anzianità di grado conseguono ugualmente la promozione al grado di tenente con decorrenza dalla data predetta.

I sottotenenti che sono riprovati per la seconda volta durante il corso di applicazione cessano dal servizio permanente effettivo e sono collocati nella categoria di congedo che loro compete ai sensi dell'articolo 32 della legge 29 marzo 1956, n. 288 e successive modificazioni.

ART. 16.

Agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio permanente provenienti dai corsi dell'Accademia sono riconosciuti validi gli esami superati durante il corso allievi ufficiali ed il corso di applicazione sulle materie indicate nel successivo articolo 17 ai fini dell'ammissione, a giudizio dei competenti consigli accademici, al secondo o terzo anno delle facoltà di giurisprudenza, di scienze politiche o di economia e commercio, per il conseguimento della relativa laurea.

Il riconoscimento di cui al precedente comma è subordinato al possesso, all'atto dell'ammissione in Accademia da parte degli ufficiali in servizio permanente, del titolo di studio richiesto per il conseguimento della laurea prescelta.

ART. 17.

Sono riconosciuti validi ai fini dell'ammissione ai corsi universitari di cui all'articolo precedente gli esami superati durante il corso allievi ufficiali ed il corso di applicazione, nelle seguenti materie:

- 1) istituzione di diritto privato
- 2) economia politica
- 3) scienze delle finanze e diritto finanziario
- 4) diritto costituzionale
- 5) diritto del lavoro
- 6) diritto amministrativo (corso annuale)
- 7) diritto internazionale
- 8) diritto penale (corso biennale)

- 9) procedura penale
- 10) statistica
- 11) medicina legale
- 12) antropologia criminale
- 13) geografia politica ed economica
- 14) politica economica
- 15) sociologia
- 16) storia dei partiti e dei movimenti politici
- 17) lingua francese (corsi quadriennali)
- 18) lingua inglese (corsi quadriennali).

L'insegnamento delle suddette materie deve essere impartito da docenti universitari secondo programmi analoghi a quelli universitari e approvati con decreto del ministro dell'interno di concerto con il ministro della pubblica istruzione.

ART. 18.

Per un periodo di sei anni dall'entrata in vigore della presente legge, il limite di età di cui al comma terzo dell'articolo 3 è elevato ad anni trenta.

ART. 19.

Per l'avanzamento al grado di tenente dei sottotenenti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio permanente alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data predetta.

ART. 20.

Le parole « ai gradi di capitano e di tenente », contenute nel primo comma dell'articolo 65 della legge 29 marzo 1956, n. 288, sono sostituite con le parole « al grado di capitano ».

ART. 21.

Le disposizioni concernenti il reclutamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, contenute nella legge 26 gennaio 1942, n. 39, e nel decreto legge 9 aprile 1948, n. 524, convertito nella legge 22 aprile 1953, n. 342, sono abrogate.

È abrogata ogni altra disposizione contraria o incompatibile con le norme della presente legge.

ART. 22.

All'onere di lire 10 milioni per l'esercizio finanziario 1963-64; di lire 10 milioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e di lire 20

milioni per gli anni successivi si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 100 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1963-64 e dei capitoli corrispondenti dei successivi stati di previsione.

Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.